



A S. E. il Prefetto di Catanzaro  
Dott. Raffaele CANNIZZARO

e p. c. Al Direttore Regionale dei  
Vigili del Fuoco Calabria  
Dott. Ing. Claudio DE ANGELIS

Al Comandante Provinciale dei  
Vigili del Fuoco Catanzaro  
Dott. Ing. Felice DI PARDO

Al Segretario Generale Co.Na.Po.  
CSE Antonio BRIZZI

Al Segretario Regionale Co.Na.Po. Calabria  
Fernando SPIZZIRRI

**Oggetto: PIANO PROVINCIALE PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE.**

La scrivente Segreteria Provinciale Co.Na.Po. di Catanzaro, ha preso visione del Piano in oggetto e ritiene di dover esprimere le proprie considerazioni in merito alla legittimità giuridica ed alla opportunità tecnico operativa di alcuni punti dello stesso.

In primo luogo si evidenzia una vistosa carenza in ordine alla citazione del corpus normativo al quale una simile tipologia di provvedimento deve uniformarsi. Non pare infatti possa essere sufficiente la citazione della sola circolare prot. 832 del 05 Agosto 2010, emessa dal Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse. Il Co.Na.Po., deve a questo proposito rammentare che detta circolare, proprio a seguito di intervento del CONAPO nazionale, fu seguita da una seconda, la prot. n. 1126 del 05 Ottobre 2010, con la quale si chiarivano alcuni contraddittori aspetti della prima, con effetti determinanti ai fini delle scelte operative. Nella stessa il Commissario specifica inoltre che entrambe le missive non erano da intendersi in alcun modo come “direttive” sulla materia, ma esclusivamente quali meri contributi propositivi.

**La ricerca delle persone disperse, esclusi i casi relativi alla commissione di reati che sono incarico specifico delle forze di Polizia a competenza generale, è una species dell’attività di Soccorso Pubblico e come tale rientra fra quelle istituzionali del Ministero dell’Interno, che la assicura tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.** Per questo motivo si pensa che sarebbe stato opportuno, in apertura del Piano, elencare tutte le norme che regolano tale ambito, alle quali il Piano deve uniformarsi, esattamente come ogni altra attività di soccorso pubblico.

Si pone in evidenza che in virtù di quanto sopra esposto, **il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato proprie specifiche linee guida per la ricerca delle persone scomparse**, alle quali tutti gli organi territoriali sono tenuti ad attenersi, nonché diverse circolari operative, che il Piano in oggetto pone gli operatori VVF nella condizione di trasgredire!

Nel paragrafo “**FINALITA' DEL PIANO**”, si afferma che, ai sensi dell'art. 80 comma 39 della legge 289/2002, l'associazione di volontariato C.N.S.A.S. (soccorso alpino), è responsabile e cura il coordinamento degli interventi che si svolgono in zone montane, grotte, ambienti ostili ed impervi. Non si comprende bene poi quale sia il significato del passo successivo, nel quale si afferma che non è escluso l'intervento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, “*qualora la tempestività dell'intervento lo richieda*”. **Ogni intervento di soccorso deve essere tempestivo!** Forse si intendeva dire che nei casi in cui i volontari, che per la natura della loro prestazione non possono assicurare la certezza assoluta della presenza e dell'operatività, non dovessero essere disponibili o sufficienti o ancora dovessero avere tempi di attivazione lunghi (quelli dei Vigili del Fuoco sono di 60 secondi !), allora toccherebbe al C.N.V.V.F. coprire il “buco”?

C'è da dire anche che il citato D. Lgs 139/2006, nel conferire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “*il compito di assicurare gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni*”, non prevede eccezione alcuna. Si tratta di un mandato a competenza generale!

**Il Co.Na.Po., rileva che nella stesura del Piano vengono erroneamente interpretate le norme sul soccorso pubblico negli ambienti impervi e conseguentemente attribuite funzioni di coordinamento generale e responsabilità dell'azione di ricerca e soccorso all'associazione di volontariato C.N.S.A.S. (soccorso alpino).**

Pur riconoscendo allo stesso C.N.S.A.S. notevoli capacità tecnico operative nello specifico ambito di azione (l'ambiente di alta montagna e di grotta), si deve lamentare il continuo tentativo di sostanziale sottrazione dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per non meglio specificati fini. Difatti, diversamente dalle previsioni del piano, non vi è alcun dubbio che la normativa di riferimento assegni ai Vigili del Fuoco una competenza generale di direzione e coordinamento nell'ambito del soccorso pubblico, del quale la ricerca delle persone scomparse è una species.

D'altra parte, l'associazione C.N.S.A.S. sostiene le sue ragioni in forza **dell'errata e forzata interpretazione della legge 74/2001 che assegna sì al soccorso alpino il coordinamento delle operazioni di soccorso in ambiente impervio, ma esclusivamente nei confronti di altre associazioni e non certo in quelli delle Amministrazioni dello Stato.** La lettura dell'iter parlamentare seguito dal provvedimento legislativo, chiarisce in modo ineluttabile quali fossero le intenzioni del legislatore, il quale interviene proprio per modificare la prima stesura dell'art 2, comma 1, nel quale l'estensore del provvedimento aveva effettivamente previsto che il C.N.S.A.S. avesse il coordinamento di tutti i soggetti afferenti allo scenario incidentale, specificando che non era intenzione del Governo attuare una simile previsione di legge, previsione che sarebbe anche stata in contrasto con il corpus normativo vigente in materia.

L'introduzione dell'art. 80 comma 39 della legge 289/2002, certo non casualmente inserito in un documento di programmazione finanziaria che non pare veramente essere il suo ambito normativo naturale, non muta nulla di quanto detto.

Lo stesso Commissario di Governo per le persone scomparse, Prefetto Penta, nella citata circolare prot. n. 832, datata 05 Agosto 2010, con la quale si sollecitano i Prefetti della Repubblica a compilare i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse, sembra sostenere che al

soccorso alpino spettino compiti di coordinamento in tale ambito anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. A chiarimento però, in data 05 Ottobre 2010, sempre il Prefetto Penta, emana una nuova circolare prot. n. 1126 (ALLEGATO N.1) per chiarire che si è trattato di un sostanziale fraintendimento. Nel far questo, ricorda che simile confusione si ingenerò anche immediatamente dopo l'approvazione della legge 74/2001, e che sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, con parere del 22 Giugno 2002, argomentando anche sulla base dei citati lavori parlamentari ed **escludendo che il soccorso alpino possa avere compiti di coordinamento di Amministrazioni Pubbliche**. È importante notare che, sempre nella circolare del 5 Ottobre 2010, il Commissario chiarisce che la precedente del 5 Agosto era un contributo propositivo e non certamente una direttiva. Aggiungeremmo noi del CONAPO che altro non poteva essere, visto che sia il soccorso pubblico, sia la protezione civile, ambito per il quale valgono identiche considerazioni, sono già perfettamente regolamentati e sono altri i soggetti, nel potere dei quali, rientra la possibilità di emanare direttive, tutti estranei all'ambito di competenza del Commissario di Governo per le persone scomparse, il quale opera in ambiti diversi.

Sull'argomento, l'associazione di volontariato C.N.S.A.S., ha promosso un ricorso presso il TAR di Parma, per l'annullamento del Piano per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Piacenza. Il contenzioso, a nostro modo di vedere a causa di una non perfetta azione difensiva, è stato in un primo tempo vinto dal C.N.S.A.S. Successivamente, **il Consiglio di Stato con Ordinanza N. 04437/2012 (ALLEGATO N.2)**, anche a seguito della costituzione in giudizio, ad adiuvandum, del CONAPO, quale parte terza portatrice di interesse diretto, **accogliendo le nostre motivazioni**, ha sospeso l'efficacia della sentenza, con una motivazione che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Dice il Consiglio di Stato: "*Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 2, della **legge n. 74 del 2001 e 80, co. 39, della legge n. 289 del 2002** in tema di coordinamento dei soccorsi, **non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino**, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile (cfr., sul punto, ord. 7 luglio 2012 n. 2625 di questa Sez. III);*

*Ritenuto che il pregiudizio lamentato si presenta dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità anche solo in relazione alla potenzialità di conflitti nella delicata sede di coordinamento di operazioni di ricerca di persone scomparse".*

Il CONAPO, pone infine l'attenzione sul fatto che, se la normativa citata nel Piano per motivare l'assegnazione al soccorso alpino del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso negli ambienti impervi dovesse essere stata interpretata correttamente, ciò comporterebbe importantissime modificazioni dell'attuale sistema di soccorso pubblico. Ciò in quanto l'efficacia delle norme non potrebbe certo essere intesa solo nell'ambito dell'attività di ricerca dispersi, ma necessariamente a tutte le operazioni di soccorso a persone in ambiente impervio. Solo a titolo di esempio si citano alcuni dei casi in cui, da ora in poi, secondo questa errata interpretazione, dovrebbe intervenire il soccorso alpino, quale titolare della responsabilità e del coordinamento delle operazioni di soccorso in zona impervia: automezzo che trasporta sostanze pericolose (tossiche, esplosive, radioisotopi, ecc.) caduto in un dirupo; incidente ferroviario con vagoni caduti in un dirupo; recupero sostanze tossiche e/o radioattive in ambiente ipogeo; caduta aeromobile in ambiente impervio; disgregazione ponti su fiumi in piena; travaso sostanze pericolose in ambiente impervio; incidenti stradali con persone incarcerate nelle autovetture in ambiente impervio (viadotti, canaloni, ecc.), e via così, si potrebbe continuare per alcune pagine!

Il punto, come chiaramente compreso e detto dal Consiglio di Stato, è che la mission del soccorso pubblico, oltre che per incontestabili motivazioni giuridiche, è estremamente complessa sia per la varietà delle tipologie di eventi, sia per la conseguente necessità di mettere in campo una corrispondente forza di risposta, da non poter certo essere affidata ad un'associazione di volontariato, per quanto meritoria questa possa essere.

Le considerazioni sopra esposte valgono ovviamente anche in ordine a quanto riportato nella tabelle I e II, contenute nel Piano.

Se non vi è alcun dubbio sul fatto che il soccorso alpino debba avere sufficiente autonomia operativa e decisionale nelle operazioni di soccorso per effettuare le quali è stato fondato, e cioè il recupero degli infortunati in montagna e grotta, altrettanto non ve ne è sul fatto che la responsabilità tecnica generale di qualsiasi operazione di soccorso debba ricadere in capo al Comandante dei Vigili del Fuoco.

Tale assetto organizzativo, perfettamente funzionante da decenni, potrebbe unicamente giovare all'azione di soccorso, ottimizzando il contributo di ogni soggetto afferente agli scenari incidentali.

Per quanto sopra, il Co.Na.Po., chiede l'immediata modifica del Piano in Oggetto, relativamente alle responsabilità di coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso, nel rispetto della normativa vigente in materia di Soccorso Pubblico.

La presente vale quale richiesta di uno specifico incontro sul tema.

Si allegano:

1. Circolare Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse prot. 1126 del 10.10.2010.
2. Ordinanza del Consiglio di Stato N. 04437/2012 .

**Catanzaro, li 21/08/13**

**Il Segretario Provinciale CONAPO**

**Massimo CONFORTI**

**(originale firmato)**



# Ministero dell'Interno

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LE PERSONE SCOMPARSE

Persone Scomparse  
Prot. Uscita del 06/10/2010  
Numero: **0001126**  
Classifica: D.04.1.1

Roma, 5 ottobre 2010



AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI  
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
SERVIZI DI PREFETTURA  
AOSTA

Oggetto: Linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse.  
Richiesta di chiarimenti.

Con circolare n. 832 del 5 agosto u.s., sono state diramate alcune linee guida finalizzate alla predisposizione, da parte di codesti Uffici, di un'apposita pianificazione territoriale volta ad individuare specifiche procedure di intervento, attivabili qualora le circostanze della scomparsa di una persona, opportunamente valutate caso per caso in sede locale, comportino la necessità di effettuare immediate battute di ricerca.

Nel passaggio alla fase attuativa, sono pervenute e questo Commissariato alcune richieste di chiarimenti circa la natura e in merito ai contenuti di tali linee guida; richieste alle quali, con la presente circolare si ritiene di dover dare risposta.

Preliminarmente, si precisa che le linee guida rappresentano un puro ausilio alla predisposizione del documento di pianificazione territoriale che, ovviamente, dovrà essere redatto previa le opportune intese sul piano tecnico-operativo ed a seguito dei necessari contatti con tutte le componenti da inserire in pianificazione.



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Trattandosi, quindi, di un contributo propositivo e non certamente di una direttiva, il documento di pianificazione potrà prevedere scenari, ipotesi e situazioni ulteriori rispetto a quelle sinteticamente individuate nelle linee guida; ciò ovviamente nel pieno rispetto delle responsabilità, delle prerogative, delle specialità e dell'autonomia operativa delle singole componenti istituzionali e volontarie coinvolte.

Sul piano contenutistico, sono state, invece, espresse alcune perplessità sul punto 4.4 delle citate linee guida, laddove viene richiamata la legge 21.3.2001, n. 74, per precisare la competenza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. ←

Da qui la richiesta di chiarimenti circa l'esatta portata di un tale richiamo.

In effetti, il riferimento "sic et simpliciter" alla predetta disposizione normativa è tale da riproporre la confusione che già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 74/2001 si ingenerò sul piano istituzionale allorché, ad una prima lettura della citata previsione di legge, sembrava spettassero al C.N.S.A.S., nelle operazioni di soccorso e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie, poteri di coordinamento anche nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. ←

Sulla questione il Consiglio di Stato, con parere del 26 giugno 2002, argomentando sulla base dei lavori parlamentari e in relazione alle previsioni di cui alla legge istitutiva del Servizio Nazionale della protezione civile, si pronunciò escludendo comunque l'intenzione del legislatore di conferire al C.N.S.A.S. il coordinamento delle strutture nazionali componenti del Servizio di protezione civile. ←

Al parere del Consiglio di Stato, unito in copia alla presente circolare, vorranno, pertanto, far riferimento le SS.LL. nella predisposizione del documento di pianificazione territoriale, sullo specifico punto. ←

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Firma)



11.06.2002

# Consiglio di Stato

*Adunanza della Sezione Prima 26 Giugno 2002*

*N. Sezione 1874/2002*

*La Sezione*

**OGGETTO:**

*Ministero dell'interno. Quesito.  
Funzione di coordinamento  
riconosciuta al Corpo nazionale  
alpino e speleologico (legge  
74/2001).*

Vista la relazione prot. 47674/3403/27 del 21 maggio 2002, pervenuta in data 3 giugno 2002, con la quale il Ministero dell'interno -Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile- chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

*ESAMINATI* gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Livia Barberio Corsetti;

**PREMESSO:**

L'amministrazione dell'interno chiede come debba essere interpretato l'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 74, in base al quale in caso di intervento congiunto di squadre appartenenti a diverse organizzazioni la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Più

precisamente chiede se tale potere di coordinamento riguardi anche gli interventi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in genere delle pubbliche amministrazioni.

Ad avviso dell'amministrazione una simile interpretazione contrasterebbe con le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno individuato il soccorso pubblico, inteso come attività di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, come una delle missioni istituzionali del Ministero dell'interno, alla cui cura è preposto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La stessa lettera della disposizione escluderebbe peraltro che il coordinamento del CNSAS si estenda anche alle amministrazioni pubbliche, stante che mentre individua amministrazioni ed organizzazioni quali soggetti titolati a prestare il soccorso, attribuisce al CNSAS poteri di coordinamento solo rispetto alle altre organizzazioni.

#### CONSIDERATO:

La legge 21 marzo 2001, n. 74, recante "disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico" nasce da una proposta di legge parlamentare (A.C. 6800 della XIII legislatura) che attribuiva al CNSAS la competenza esclusiva nel soccorso in ambiente montano ed ipogeo. Nella seduta della Commissione Ambiente del 21 dicembre 2000 il sottosegretario delegato preannunciò emendamenti del Governo "al fine di escludere l'attribuzione al Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico di una competenza esclusiva nella materia in esame, nonché compiti di coordinamento di altre strutture. Tali previsioni sarebbero infatti in contrasto con le norme di principio riguardanti il settore della protezione civile, che prevedono l'attribuzione di specifici compiti in materia al dipartimento della protezione civile e alla guardia di finanza. Per la medesima ragione il Governo presenterà anche una proposta emendativa volta a prevedere, in un apposito articolo 6-bis, specifiche disposizioni per



il personale del Ministero dell'interno e della guardia di finanza".

Tali dichiarazioni si concretizzarono in un emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, nel quale si precisava la salvezza delle competenze e delle attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine e in un emendamento aggiuntivo (attuale articolo 7) nel quale si chiariva che le disposizioni della legge in materia di formazione, certificazione delle competenze e verifica, di scuole nazionali e di figure professionali specialistiche non si applicavano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale.

Il comma 2 proposto dal Governo fu successivamente modificato in seguito all'accoglimento di un *sub*-emendamento proposto dal relatore che restituiva al CNSAS la funzione di coordinamento nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. Non risulta, dai lavori della Camera, la portata di tale *sub*-emendamento; ma si deve ritenere che esso non fosse in contrasto con gli intendimenti palesati dal Governo attraverso le proposte di modifica, anche in relazione alla posizione del relatore, che ritrò un emendamento volto da dare al CNSAS competenza "prevalente" invece che esclusiva.

L'estrema rapidità dell'approvazione finale (approvato dalla Camera in data 8 marzo 2001, trasmesso e approvato nella stessa data dalla Commissione istruzione del Senato) impedisce di trarre utili elementi dai lavori del Senato.

Dai citati lavori parlamentari si possono trarre alcune conclusioni utili al fine del quesito sottoposto all'esame della Sezione. In primo luogo è stata esclusa la competenza esclusiva o prevalente del CNSAS in materia di soccorso alpino e speleologico, pur valorizzandosi la sua capacità di coordinamento rispetto agli interventi di organizzazioni non comprese tra le strutture della protezione civile (associazioni, volontariato, etc.). Ciò vuol dire che tale Corpo, del quale la legge riconosce l'altissima specializzazione, non si differenzia dalle altre strutture operative nazionali

del Servizio nazionale della protezione civile, come disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificata dal d.l. 7 settembre 2001, n. 343.

Tale ultimo provvedimento all'art. 5 tra l'altro prevede: "Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1."

Da tale ultima disposizione è possibile inferire che le indicazioni per il coordinamento delle diverse componenti della protezione civile sono adottate dal Dipartimento della protezione civile e che nessuna delle componenti del servizio nazionale della protezione civile prevale istituzionalmente sulle altre.

Ne consegue che il CNSAS, al quale è attribuito comunque il coordinamento delle altre organizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile, dovrà attenersi, per quanto riguarda il coordinamento con le altre strutture nazionali, alle indicazioni per il raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo che saranno dettate dal dipartimento della protezione civile e che saranno riprese dalle autorità preposte per legge alla gestione dell'emergenza. Allo stesso modo dovrà regolarsi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale sistema, estremamente complesso, risponde ad una logica che consente di valorizzare, nei diversi interventi, le specificità professionali delle diverse strutture operative nazionali del servizio della protezione civile. E' evidente che il pericolo sotteso ad un sistema del genere è che nell'emergenza non si individui tempestivamente un punto di riferimento per l'agire immediato; ma si tratta di un pericolo più teorico che pratico ove il Dipartimento della protezione civile dia indirizzi preventivi chiari e condivisi dalle diverse amministrazioni.



Pericolo più teorico che pratico anche in quanto il coordinamento dell'emergenza è attribuito *ex lege* ai prefetti e ai sindaci a norma degli articoli 14 e 15 della legge 225/1992, che si riportano per completezza:

Art. 14: "1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei Comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso".

Art. 15: "1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile".


Spetterà pertanto al Prefetto o al Sindaco, in caso di emergenza, indicare quale struttura del servizio della protezione civile debba coordinare sul campo gli interventi. Non esiste infatti nessuna disposizione di legge che di per sé attribuisca ad una delle strutture diretto potere di coordinamento delle altre, né si può ritenere che tale potere discenda di per sé dall'appartenenza all'amministrazione statale posto che la legge istitutiva del servizio nazionale pone tutte le strutture sullo stesso piano.

P.Q.M.


Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale  
Il Segretario dell'Adunanza

(Elvio Piccini)



Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Salvatore Giacchetti)





**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

**contro**

Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

**e con l'intervento di**

ad adiuvandum:

**Co.Na.Po - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco**, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe e Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia n. 3;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 0116/2012, resa tra le parti, concernente piano provinciale per la ricerca di persone scomparse

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Scongiaforno su delega di Micioni e dello Stato C. Aiello;

**Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, co. 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile (cfr., sul punto, ord. 7 luglio 2012 n. 2625 di questa Sez. III);**

**Ritenuto che il pregiudizio lamentato si presenta dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità anche solo in relazione alla potenzialità di conflitti nella delicata sede di coordinamento di operazioni di ricerca di persone scomparse.**

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

**Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7396/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.**

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)